

Penale Sent. Sez. 1 Num. 29553 Anno 2018

Presidente: SARNO GIULIO

Relatore: FIORDALISI DOMENICO

Data Udiienza: 23/03/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BRESCIA
nei confronti di:

COCCHETTI ALESSANDRO nato a FERMO il 23/06/1939

RUZZI MICHELE nato a VASTO il 21/06/1953

PANZARASA AUGUSTO nato a NOVARA il 31/12/1953

ZANARDI FRANCESCO nato a PAVIA il 19/04/1966

COMIN IVANO nato a RONCOFERRARO il 10/04/1949

DE MARCHI ATTILIO nato a MILANO il 12/08/1959

CAPOCCHIANO AGOSTINO nato a MILANO il 19/04/1970

MARINELLI MARCO nato a CITTA' DI CASTELLO il 11/04/1969

PETRONIO FRANCESCO nato a TRIESTE il 06/02/1958

GINESI EMANUELE nato a LA SPEZIA il 02/03/1976

avverso l'ordinanza del 28/11/2017 del TRIB. LIBERTA' di BRESCIA

udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

lette/sentite le conclusioni del PG PIETRO GAETA

Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio

udito il difensore

Udito l'avvocato BANA ANTONIO che si riporta alla memoria depositata ed insiste per l'inammissibilità del ricorso del PM nei confronti di tutti i suoi assistiti.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica di Brescia ricorre avverso l'ordinanza del 28 novembre 2017, con la quale, in sede di appello ex art. 325 cod. proc. pen. (proposto dai terzi titolari delle carabine Zastava mod. M 76 di seguito elencate) a modifica dell'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Brescia del 31 ottobre 2017, detto Tribunale revocava il decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.i.p. il 28 marzo 2017, per il reato di cui agli articoli 110, 81, 648 codice penale e agli articoli 1 e 2 della legge del 2 ottobre 1967 n. 8, limitatamente ai fucili col numero di matricola indicato a fianco dei rispettivi proprietari:

Cocchetti Alessandro n. H25107

Ruzzi Michele n. H25054

Panzarasa Augusto n. F14728

Zanardi Francesco n. G16540

Comin Ivano n. F14748

De Marchi Attilio n. H25144

Capocchiano Agostino n. F14767

Marinelli Marco n.37536

Petronio Francesco n. 44061

Ginesi Emanuele n. H24856.

2. La Procura della Repubblica di Brescia aveva effettuato un sequestro probatorio in data 25 luglio 2014, poi convertito dal G.i.p. del Tribunale in sequestro preventivo, ed avente ad oggetto numerose carabine Zastava mod. M 76, tra cui le dieci oggetto del provvedimento ora impugnato dal pubblico ministero, con il quale era stata disposta la restituzione e la revoca del sequestro preventivo.

Il precedente sequestro probatorio aveva lo scopo di verificare i congegni di scatto e la presenza del meccanismo che consente lo sparo a raffica e le altre caratteristiche, ai fini della configurabilità dei delitti di importazione nello Stato di armi da guerra e di detenzione delle stesse in Italia, ex art. 2 della legge 895 del 2 ottobre 1967.

Tali armi, dello stesso tipo di quelle in dotazione alle truppe serbe, secondo il pubblico ministero, al momento dell'importazione (10.9.2012) possedevano la capacità di sparare a raffica, pertanto dovevano essere qualificate "armi da guerra" o "tipo da guerra", ex art. 1 legge 18 aprile 1975, n. 110.

A causa di tale caratteristica venivano restituite alla ditta Nuova Jager s.r.l. su disposizione del Banco Nazionale di Prova, per la cosiddetta demilitarizzazione successiva all'importazione, secondo le modalità di cui all'art. 1 della circolare

557 del 20.9.2002 del Ministero degli interni pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 234 del 5.10.2002, attività che permette la trasformazione di un'arma da guerra o tipo guerra in arma comune sparo.

Gli interventi di demilitarizzazione dovevano essere effettuati con una serie di operazioni meccaniche eseguite contestualmente e indicate dalla lettera a) alla lettera e) dell'art. 1 di detta circolare, che dispone tra l'altro che il caricatore deve contenere "per costruzione" un numero di cartucce di massimo cinque colpi ai fini dell'iscrizione nel catalogo delle armi comuni da sparo; per limitare la capacità del caricatore, non sono ammessi perni passanti, piastrine salvate o altri accorgimenti.

Nel caso di specie, venivano effettuate tutte le operazioni ad eccezione della "riduzione per costruzione dei caricatori" e la diminuzione del volume di fuoco dell'arma da dieci a cinque colpi. Infatti, 8 delle 10 armi in sequestro avevano mantenuto il caricatore originario, mentre per le altre due (i fucili di Cocchetti e de Marco) non erano stati consegnati i caricatori, sicché non si conosce se siano stati effettuati interventi o meno.

La normativa, in ogni caso, prevede che tali operazioni siano descritte in un certificato che deve accompagnare l'arma.

Sulla base di tali considerazioni, il pubblico ministero ha osservato che al momento del sequestro preventivo disposto dal G.i.p. in data 28.3.2017 (su richiesta del pubblico ministero del 26.9.2016) la procedura di demilitarizzazione non era stata completata, e, di conseguenza tali armi dovevano essere considerate come "armi da guerra" o, comunque, "tipo guerra"; per l'effetto di tale classificazione dovevano ritenersi altresì *res extra commercium*: beni dei quali l'alienazione è vietata, ai sensi dell'articolo 240 codice penale, secondo quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, seconda parte, della legge n. 110 del 1975, in quanto armi lunghe dotate di caricatore di oltre cinque colpi, in base alle disposizioni introdotte dall'art. 2 comma 1, lett. a) n. 1 del D.lgs. 29.9.2013 n. 121.

3. Deduce il ricorrente la violazione e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli articoli 1 e 2 e 14 della legge del 18 aprile 1975 n. 110, in relazione alla disciplina di cui all'articolo 240 secondo comma, n. 2, codice penale, perché il Tribunale aveva ritenuto irrilevante l'omessa riduzione del caricatore ovvero l'ottemperanza alla circolare, in quanto norma secondaria e, pertanto, incapace di incidere sulla qualifica corretta dell'arma da considerarsi ormai arma comune da sparo, attesa l'eliminazione della possibilità di sparare a raffica.

4. Argomenta altresì il pubblico ministero ricorrente che nel caso di specie la circolare, come norma secondaria, integra la disciplina normativa legislativa di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 110 del 18 aprile 1975, che descrive il concetto di arma da guerra, così utilizzando una locuzione concernente l'idoneità dell'arma all'impiego bellico e militare.

Il concetto di arma tipo-guerra è invece determinato in funzione di parametri che necessitano dell'integrazione delle norme secondarie, che definiscono le necessarie specifiche tecniche idonee a qualificare la stessa come destinata ad armamento di truppe militari, "per spiccata potenzialità offensiva", ai sensi dell'articolo 1 comma 1 della legge numero 110 del 1975 oppure che possono utilizzare "lo stesso munizionamento" o sono "predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica" o presentano "caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra (art. 1 secondo comma della legge n. 110/1975).

5. Osserva inoltre che, anche se fossero considerate armi comuni, avendo eliminato il tiro a raffica, le stesse, pur essendo legittimamente detenute non sarebbero esportabili e cedibili e quindi andrebbero destinate alla confisca.

L'articolo 2, comma 2, seconda parte della legge numero 110 del 1975 prevede che, anche per le armi comuni da sparo, salvo eccezioni, non è consentita l'esportazione, la fabbricazione, e la vendita ove esse abbiano caricatori o caricatori con numero superiore a cinque colpi.

Quanto alle armi lunghe, il fondamento di tale disposizione normativa consiste nel fatto che l'elevata potenzialità offensiva di un'arma lunga in grado di sparare sino a dieci colpi, senza necessità di sospensione del tiro e ricarica, impone una disciplina di rigore eccezionale.

D'altronde - aggiunge il ricorrente - il fucile Zastava Mod. M 76 è utilizzato attualmente dalle truppe dell'esercito serbo ed ha il tiro a raffica come mera opzione attivabile o disattivate dal militare in caso di necessità; questo significa che viene riconosciuta l'idoneità all'utilizzo bellico, anche quando l'opzione di raffica è in posizione non attiva.

6. I dieci proprietari (in favore dei quali il Tribunale aveva accolto l'atto di appello volto ad ottenere la restituzione dei rispettivi fucili) hanno presentato memoria, in data 15.3.2018 ex art. 127 codice di procedura penale, evidenziando che, con l'abolizione del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, sono stati conferiti dei poteri al Banco nazionale di prova ex articolo 23 comma 12 *sexiesdecies* del decreto legislativo n. 95 del 6.7.2012 e tale Banco aveva classificato questo tipo di carabina sulla base della direttiva 91/477/CEE,

come modificata dalla successive direttive del 2008/51/CE, registrandola al codice 12-02089 e autorizzando l'impiego di caricatori con 10 colpi.

Tale classificazione, per i dieci proprietari dei fucili, pertanto, ha reso legittima l'importazione delle carabine con tali caricatori.

L'importazione e la punzonatura sono state effettuate a giugno 2013, mentre la procedura si è conclusa il 27 giugno 2013, prima dell'entrata in vigore della seconda parte del secondo comma dell'articolo 2 della legge numero 110/75, sicché va applicata la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 comma 3 del decreto legislativo numero 121 del 29.9.2013 entro il termine di 24 mesi, che rende lecita l'importazione e il trasferimento di tali armi alle armerie e il trasferimento da queste ai singoli proprietari: "le armi prodotte, assemblate o introdotte nel territorio dello Stato, autorizzate dalle competenti autorità di pubblica sicurezza ovvero sottoposte ad accertamento del Banco nazionale di prova, ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, numero 110, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere legittimamente detenute e non è consentita, senza obbligo di conformazione del limite dei colpi, la cessione a terzi a qualunque titolo nel termine massimo di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto". Per questo motivo, concludono i titolari delle carabine, la normativa transitoria consente la libera detenzione e la libera vendita per ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, cioè dal 5 novembre 2013 fino al 5 novembre 2015, essendo stato disposto dal pubblico ministero il sequestro probatorio in data 25 luglio 2014 prima del momento in cui potevano essere imposti tali limiti ai detentori dei fucili.

7. Permane, in definitiva, la legittimazione del Banco nazionale di prova nell'ambito della sua discrezionalità amministrativa a classificare le armi con un atto vincolante per la pubblica amministrazione, anche perché in quel periodo (in data 27 giugno 2013) non vigeva nemmeno il limite di capacità di caricatori di cui all'articolo 2 secondo comma della legge n. 110 del 1975.

8. Per di più, le censure del ^{PM}ricorrente, secondo ~~gli appellanti~~ ^{gli appellanti} proprietari delle armi, esulano dal sindacato penale, che può essere svolto nel corso del giudizio di legittimità, consistente nella denuncia di una violazione di legge, ai sensi dell'articolo 325 procedura penale, perché non concernono l'interpretazione di atti amministrativi aventi ad oggetto provvedimenti di carattere normativo, che rientrano nel concetto di legge, agli effetti dell'articolo 325 cod. proc. pen.; tale provvedimento non è dunque sindacabile in questa sede, anche se fosse affetto da contraddittorietà, manifesta illogicità (Sez. 3 n. 37451 del 27 luglio 2017).

9. Infine, con detta memoria, i proprietari delle carabine osservano che il caricatore è solo una parte amovibile dell'arma che può circolare liberamente in modo disgiunto dall'arma e non è necessariamente abbinata ad uno specifico fucile, perché per esempio per uso sportivo possono essere utilizzati anche caricatori di oltre 10 colpi, ai sensi della legge 25.3.1986 n. 85, quindi non avrebbe senso far derivare da un elemento amovibile la classificazione di arma da guerra o di tipo guerra delle carabine.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso appare fondato, perché al momento dell'adozione del provvedimento di sequestro preventivo in data 28.3.2017 (su richiesta del pubblico ministero del 26.9.2016) non era stata eseguita la riduzione del caricatore, che avrebbe consentito di mantenere il volume di fuoco a massimo cinque colpi, secondo le prescrizioni tecniche imposte dall'art. 1 della circolare 557 del 20.9.2002 del Ministero degli interni pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 234 del 5.10.2002 e dell'art. 2 comma 2 legge n. 110/75, e la specifica richiesta del Banco Nazionale di prova, fatto che impedisce di ritenere contenuta la potenzialità offensiva dell'arma lunga, ai fini della classificazione della carabina Zastava mod. M 76 come arma comune da sparo.

Appare indispensabile pertanto che il Tribunale di Brescia svolga un approfondimento - così come richiesto dal Procuratore generale - sulla base dei dati presenti negli atti - al fine di decidere sull'applicabilità delle disposizioni a carattere normativo che permettono al giudice di considerare detta carabina, agli effetti penali, quale arma "tipo-guerra".

2. A questo proposito, l'interpretazione data dal Tribunale agli artt. 1 e 2 della legge 110/75, nella lettura integrata dalla circolare citata appare impostata in modo erroneo, perché parte dal presupposto che quest'ultima disposizione normativa individui solo "accorgimenti tecnici utili a semplificare le procedure di demilitarizzazione" e non contribuisca ad individuare agli effetti penali le caratteristiche dei fucili oggetto di sequestro, essendo stata violata la prescrizione specifica impartita dal Banco Nazionale di Prova dell'adeguamento del caricatore, necessaria per completare le operazioni di demilitarizzazione.

Tale interpretazione è stata ispirata dalla "premessa" della circolare che espressamente richiama tra le motivazioni del Ministero per la sua adozione il "fine di semplificare le relative procedure di armonizzazione delle disposizioni tecniche già impartite con le circolari n. 559/C. 50106.D.94 dell'11.7.1994 e n. 559/C. 50106.D.95 del 21 luglio 1995 e di individuare procedure adattabili alla

generalità delle armi, pur con le debite specificazioni per casi particolari. A tale scopo, la commissione ha individuato accorgimenti tecnici di facile realizzazione e comunque irreversibili, eliminando procedure tecniche rivelatesi nella pratica di difficile realizzazione". Il Tribunale, pertanto, ha concluso che il mancato adeguamento della capacità del caricatore utilizzato dalla carabina costituisca solo una violazione amministrativa, che non incide sulla definizione legislativa di arma tipo-guerra, che deriva unicamente dall'art. 1 legge 110/75.

Al contrario, la Corte rileva che vi è perfetta coerenza tra

a) la precisa procedura di "demilitarizzazione" dell'arma, dettata dall'art. 1 della circolare n. 557 del 20.9.2002 del Ministero degli interni, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 234 del 5.10.2002, che comprende la riduzione "per costruzione" della capacità del caricatore delle armi lunghe e la successiva descrizione di ogni operazione effettuata nel certificato che deve accompagnare l'arma;

b) l'art. 1 della legge 110/75 che, al fine di qualificare un'arma come "tipo guerra", richiama le "condizioni di impiego" dell'arma;

c) la chiara specificazione dell'art. 2 comma 2 legge 110/75 (come modificato dal d.lgs. 29 settembre 2013 n. 121) sul numero dei colpi che possono essere contenuti nel caricatore della carabina, per qualificarla come arma comune da sparo. Tutte le citate disposizioni, in modo univoco, indicano che le armi lunghe possono essere dotate di un massimo di cinque colpi nel caricatore "per costruzione", altrimenti non possono essere qualificate come armi comuni da sparo, proprio per il volume di fuoco che costituisce un'importante modalità di impiego dell'arma. Questa modalità, nel caso di specie, non si esaurisce nella possibilità del tiro a raffica, ma comprende - in base a dette disposizioni normative - la quantità di colpi che possono essere sparati, senza necessità di interrompere i tiri per ricaricare l'arma.

Il caricatore di cui un'arma è dotata dalla fabbrica completa l'arma fin dal suo momento genetico e contribuisce a delineare la potenzialità offensiva dell'arma per le sue modalità di impiego.

3. Diverso è il profilo che attiene alla rilevanza penale della detenzione del singolo caricatore, in ordine alla quale si è pronunciata anche di recente la giurisprudenza di legittimità (Sez. 1 n. 49274 del 04/07/2016).

Basti pensare che l'art. 38 primo comma del T.U. di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni con la legge 17 aprile 2015 n. 43 di conversione con modificazioni del decreto legge 18 febbraio 2015 n. 7 ha visto l'introduzione di un periodo: " La denuncia è altresì necessaria per i caricatori in grado di contenere un numero superiore a cinque colpi per le armi lunghe e un

numero superiore a quindici colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 secondo comma, della legge 18 aprile 1975 n. 110 e successive modificazioni". Tale norma, avendo richiamato l'art. 2 secondo comma della legge n. 110 del 1975, dimostra di non voler incidere sulle disposizioni volte alla qualificazione dell'arma e costituisce una conferma del maggiore rigore della recente legislazione nella valutazione della potenzialità offensiva delle armi lunghe.

4. Il Tribunale quindi dovrà svolgere una nuova valutazione sulla rilevanza della citata circolare per l'individuazione delle "modalità di impiego" della carabina Zastava Mod. 76, agli effetti della classificazione come "arma tipo-guerra", per il volume di fuoco consentito dal caricatore che completa l'arma, anche alla luce della circostanza dedotta dal pubblico ministero (e sulla quale il Tribunale non si è espresso) per il possesso di caratteristiche analoghe a quelle utilizzate dalle truppe serbe in caso di opzione per il tiro singolo.

5. Il Tribunale in sede di rinvio approfondirà altresì l'incidenza della citata violazione alle prescrizioni date dal Banco Nazionale di Prova sulla asserita buona fede degli acquirenti (gli attuali detentori) delle predette armi, essendo vietata la cessione quale arma lunga di carabine in grado di sparare più di cinque colpi, senza interruzione per la ricarica, alla luce dell'entrata in vigore della citata modifica normativa dell'art. 2, comma 2, l. 110/75 in forza del d.lgs. n. 121 del 29.9.2013, che ha introdotto anche un regime transitorio fino al 2015, i cui termini, pertanto, erano già scaduti al momento in cui è intervenuto il sequestro preventivo nel 2017, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero del 2016.

6. L'ordinanza del Tribunale deve, quindi, essere annullata con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo esame dell'atto di appello dei citati proprietari delle carabine.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata rinvia per il nuovo esame Tribunale di Brescia.

Così deciso il 23/03/2018.